

Commento a un canone

## Il momento della vacanza di un ufficio conferito per un tempo determinato o fino a una determinata età (can. 186)

di G. Paolo Montini

«Nel caso in cui un ufficio si perda per scadenza del termine di tempo stabilito o per raggiunto limite di età, la perdita dell'ufficio ha effetto solamente dal momento in cui è intimata per iscritto dall'autorità competente».

Il prescritto del can. 186 è nuovo. Nel Codice precedente non esisteva esplicitamente una norma simile<sup>1</sup>.

Il motivo di tale assenza era dovuto principalmente al fatto che in quel Codice era raro il caso di uffici ecclesiastici conferiti *ad tempus definitum*<sup>2</sup> e rarissimo nell'ordinamento canonico il caso di uffici ecclesiastici da cui si decadeva al compimento di una certa età<sup>3</sup>.

Che se poi si prescinde dal richiamo al diritto dei religiosi e ci si riferisce solamente alla strutturazione gerarchica principale della Chiesa, la previsione di uffici ecclesiastici *ad tempus definitum* o fino a una certa età era praticamente inesistente.

Di questo si poteva avere riscontro nella stessa lettera del Codice piano-benedettino. Nel can. 183 § 1 si prevedeva infatti che la perdita dell'ufficio potesse avvenire anzitutto «per rinuncia, per privazione, per rimozione, per trasferimento» e da ultimo si menzionava «per la scadenza di un termine di tempo prestabilito». Neppure c'era traccia della menzione del raggiungimento di una certa età<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> La normativa generale e in specie il can. 965 § 3 del CCEO concorda del tutto con la normativa del CIC vigente.

<sup>2</sup> Fra i rari casi si possono ricordare gli esaminatori sinodali, i giudici sinodali e i parroci consultori, che «*post decennium ab incepto munere vel etiam prius, adveniente nova Synodo, officio cadunt*» (can. 387 § 1).

<sup>3</sup> L'unico caso era costituito per gli Uditori Rotali, i quali, «appena iniziano il 75° anno di età, [...] cessano dalle funzioni di Giudice» (art. 2 § 2 *Nuove Norme del Tribunale della Sacra Romana Rota*, 27 maggio 1969).

<sup>4</sup> Mancava pure la menzione della morte quale modo ordinario di perdita dell'ufficio, soprattutto se dato in perpetuo. La ragione dell'assenza è da ricollegare probabilmente al fatto che con la morte viene a mancare lo stesso soggetto che può perdere l'ufficio.

Nel nostro Codice invece il canone parallelo (can. 184 § 1) pone la scadenza del termine di tempo prestabilito come primo modo di perdere l'ufficio ecclesiastico, seguito subito dal raggiungimento di un'età giuridicamente stabilita, e poi i modi tradizionali: «rinuncia, trasferimento, rimozione e privazione»<sup>5</sup>.

Nel nostro Codice infatti sono diffusi e rilevanti i casi in cui uffici ecclesiastici sono conferiti *ad tempus definitum* o cessano con il raggiungimento di una certa età.

Nella prima serie sono da recensire<sup>6</sup>:

– i vicari episcopali, se non sono vescovi ausiliari: «*tantum ad tempus, in ipso constitutionis actu determinandum*» (cann. 477 § 1 e 481 § 1);

– i membri del Consiglio diocesano per gli affari economici: «*ad quinquennium*» (can. 492 § 2);

– l'economo diocesano: «*ad quinquennium*» (can. 494 § 2);

– i membri del Consiglio presbiterale diocesano: «*ad tempus, in statutis determinatum*» (can. 501 § 1);

– i membri del Collegio dei consultori: «*ad quinquennium*» (can. 502 § 1);

– il Consiglio pastorale diocesano: «*ad tempus, iuxta praescripta statutorum*» (can. 513 § 1);

– i parroci nominati «*ad certum tempus*», secondo il decreto della Conferenza episcopale: can. 522<sup>7</sup>;

– i vicari foranei: «*ad certum tempus, iure particulari determinatum*» (can. 554 § 2);

– i superiori di istituti religiosi (can. 624 § 1), di istituti secolari (can. 717 § 1) e di società di vita apostolica (can. 734): «*ad certum et conveniens temporis spatium iuxta naturam et necessitatem instituti*»;

<sup>5</sup> Cf *Communicationes* 21 (1989) 227. Il mutamento di ordine è proposto esplicitamente, ma non motivato.

<sup>6</sup> Diamo qui di seguito un elenco dei principali uffici conferiti *ad tempus definitum*. Vi si potrebbe distinguere il caso di uffici conferiti nel contesto di organismi, consigli e istituti (che poi hanno autonomamente una propria scadenza) e il caso di conferimenti di uffici per un tempo non definito in anni, giorni e mesi, ma, per esempio, con riferimento a eventi futuri (cf, per esempio, il commissario designato dall'autorità ecclesiastica moderatore di una associazione pubblica per gravi ragioni [can. 318 § 1]; i membri del Consiglio della Segreteria del Sinodo dei vescovi: fino all'inizio della successiva Assemblea [can. 348 § 1]; i segretari speciali di un'Assemblea del Sinodo dei vescovi: fino alla fine della medesima Assemblea [can. 348 § 2]) o in diretta connessione con altri uffici (cf uffici conferiti *durante munere*).

<sup>7</sup> Cf G.P. MONTINI, *Il presupposto della nomina del parroco e la permanenza nell'ufficio*, in *La parrocchia*, Città del Vaticano, di prossima pubblicazione. In questo lavoro si trovano molti riferimenti alla problematica e all'interpretazione del can. 186.

- il vicario giudiziale, i vicari giudiziali aggiunti e i giudici: «*ad definitum tempus*» (can. 1422)<sup>8</sup>;
- i Prefetti, i Presidenti, i Membri, i Segretari, i rimanenti Officiali maggiori e i Consultori dei Dicasteri della Curia Romana: «*ad quinquennium*» (art. 5 § 1 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* [PB] sulla Curia Romana, 28 giugno 1988; art. 11 § 2 *Regolamento Generale della Curia Romana*<sup>9</sup>, 4 febbraio 1992).

Nell'altra serie sono da recensire<sup>10</sup>:

- i Giudici del Tribunale Apostolico della Rota Romana: «*vix attingerint septuagesimum quintum aetatis annum* [= al compimento del 74° anno]» (art. 3 § 2 *Normae Rotales*, 7 febbraio 1994);
- il Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana: «*expleto septuagesimo quinto aetatis anno*» (art. 3 § 3 *Normae Rotales*);
- i Capi di Dicasteri della Curia Romana (se non cardinali), i Segretari e quanti sono a essi equiparati: «*expleto septuagesimo quinto aetatis anno*» (PB 5 § 2; art. 43 § 2 *Regolamento Generale della Curia Romana*);
- i Sottosegretari ed equiparati nonché gli Officiali: «al compimento del settantesimo anno di età» (art. 43 §§ 5-6 *Regolamento Generale della Curia Romana*);
- i Cardinali Prefetti, Presidenti o comunque Capi di Dicasteri della Curia Romana o di altri Istituti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, come pure i loro Membri: «*octogesimo anno expleto*» (art. 5 § 2 PB);
- i laici nella Curia Romana: «al compimento del sessantacinquesimo anno di età» (art. 43 § 6 *Regolamento Generale della Curia Romana*).

Non rientra assolutamente in questa seconda serie di casi il raggiungimento di un'età in cui la legge preveda solo l'invito a presenta-

<sup>8</sup> Attiene a un altro argomento e riguarda altri principi giuridici la questione se un giudice, cessato dall'ufficio e intimatagli anche tale cessazione, possa continuare a trattare le cause in corso al momento della cessazione dall'ufficio pronunciando la sentenza. Cf al riguardo, e con parere affermativo, J.M. PINTO GOMEZ, *La giurisdizione*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico*. Nuova edizione riveduta e ampliata, a cura di P.A. Bonnet - C. Gullo, Città del Vaticano 1994, p. 131.

<sup>9</sup> Il *Regolamento Generale della Curia Romana* riferisce all'art. 11 § 3 il prescritto del can. 186: «La cessazione dall'ufficio, però, ha effetto soltanto dal momento in cui è comunicata per iscritto dalla competente autorità» (cf pure il richiamo nell'art. 43 § 7).

<sup>10</sup> La questione del limite di età è stata distinta nella redazione finale del testo del Codice dalla questione dell'attribuzione del titolo di «emerito» (cf can. 185).

re rinuncia (cf cann. 401 § 1 [Vescovi diocesani]; 411 [Vescovi coadiutori e ausiliari]; 538 § 3 [Parroci]; 354 [Cardinali preposti a Dicasteri della Curia Romana])<sup>11</sup>.

Le ragioni di questa scelta del legislatore canonico non costituiscono oggetto del presente studio, ma certamente si possono far risaltare e all'esigenza di una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle scarse risorse di persone nella Chiesa e all'odierna esigenza di una maggiore creatività ed efficienza in ogni ambito pastorale e alla influenza del diritto civile statale che, conoscendo quasi esclusivamente cariche elettive, è sfociato quasi sempre in cariche *ad tempus definitum*.

Questa nuova situazione ha creato però una nuova, peculiare e ovvia preoccupazione nell'ordinamento canonico: impedire che si verificino delle discontinuità nella titolarità dell'ufficio e, soprattutto, nel suo svolgimento. Ciò infatti potrebbe accadere se alla scadenza di un determinato periodo o al raggiungimento di una certa età non si prestasse attenzione alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio.

Ciò potrebbe oggi accadere con maggiore frequenza e pericolo sia per il fatto che tali durate limitate degli uffici si vanno diffondendo e moltiplicando, sia perché tali modi di cessare dall'ufficio non sono di per se stessi comunicati o noti o avvertiti dall'autorità competente alla nomina all'ufficio<sup>12</sup>, come lo erano invece i modi tradizionali di cessare all'ufficio: oltre alla morte, fatto di notevole rilevanza esteriore e normato dettagliatamente nella vacanza seguente, la rinuncia richiedeva normalmente l'accettazione da parte del superiore e il trasferimento, la rimozione e la privazione erano atti dello stesso superiore.

<sup>11</sup> Cf, per esempio, il can. 538 ove non è recensito, fra i modi con cui si cessa dall'ufficio di parroco, il raggiungimento né del settantacinquesimo anno di età né di alcuna altra età. Sarà particolarmente prudente pertanto scegliere nell'annuncio della vacanza della parrocchia dizioni che rispettino la natura dell'atto giuridico (rinuncia) connesso con il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età di un parroco. Non si potrà pertanto annunciare «la vacanza della parrocchia [...] per raggiunti limiti di età del parroco».

Più corretta la dizione usata da *L'Osservatore Romano* che, nel caso di vescovi, si riferisce a «rinuncia presentata in conformità al can. 401 § 1».

<sup>12</sup> È probabilmente da comprendere in questa linea l'osservazione del Segretario della Commissione per la Riforma del Codice: «*Cessatio ab officio non venit expletionem aetatis sed per auctoritatis actum*» (*Communicationes* 23 [1991] 263). Infatti anche nell'automaticità della cessazione l'intervento dell'autorità non è assente, dato che l'autorità ha stabilito tale termine e modo di cessazione. E però vero che è opportuno che l'autorità si renda conto direttamente della cessazione dell'ufficio nel momento in cui avviene.

Potrebbe perciò accadere oggi con una certa frequenza che l'autorità competente a provvedere, colpevolmente o incolpevolmente, ignori la cessazione da un ufficio con il pericolo che un ufficio non svolga le sue funzioni, con detrimento per il bene delle anime.

Per venire incontro a questa nuova problematica il Codice ha previsto vari rimedi.

Si potrebbe pensare al nuovo prescritto del can. 153 § 2, che permette la provvista di un ufficio, che per diritto è assegnato a tempo determinato, anche entro i sei mesi precedenti alla scadenza del tempo determinato fissato per quell'ufficio, con effetto naturalmente dal giorno della vacanza.

Senza questa esplicita previsione una siffatta provvista sarebbe invalida né potrebbe in alcun modo sanarsi per la successiva vacanza (cf can. 153 § 1).

Si potrebbe pensare al nuovo prescritto del can. 184 § 3:

«La perdita dell'ufficio, che abbia sortito effetto, sia comunicata quanto prima a tutti coloro cui compete un qualche diritto nella (successiva) provvista di quell'ufficio»<sup>13</sup>.

Il modo più efficace è però quello previsto appunto dal nuovo prescritto del can. 186 che si commenta<sup>14</sup>.

In esso si stabilisce che nel caso di un ufficio conferito per un periodo determinato o fino a una data età, la perdita dell'ufficio non abbia effetto, cioè non renda vacante l'ufficio<sup>15</sup>, se non con la intimazione scritta da parte dell'autorità competente.

<sup>13</sup> Il canone è stato introdotto senza peculiari motivazioni, quando ancora non era chiara e definita la normativa del can. 186 (cf *Communicationes* 21 [1989] 227; 23 [1991] 262-263). Per quanto attiene al nostro scopo il canone non ha grande rilievo dal momento che, perché la perdita dell'ufficio abbia effetto, dev'essere intimata dall'autorità competente, che perciò stesso sa e le è nota la vacanza. Il canone potrebbe rilevare più propriamente là dove il procedimento di provvista richieda l'intervento di più soggetti. Il suo parallelo nel CIC 1917 (can. 191 § 2) depone per quest'ultima lettura.

<sup>14</sup> La scelta del legislatore canonico è stata preceduta, nell'opera di riforma del Codice, da non poche incertezze. Mentre fin dall'inizio fu previsto un canone che rimandasse all'intimazione scritta della competente autorità la cessazione dall'ufficio per raggiunti limiti di età (cf *Communicationes* 21 [1989] 228), non così fu per la cessazione dall'ufficio per la scadenza del termine di tempo stabilito. Per quest'ultimo caso si prevede in un primo tempo, come «res minus odiosa» che «*elapso hoc tempore officium amittit(ur), nisi in eodem iam confirmatus fuerit*» (cf *ibid.*, 250). Era perciò prevista nel *I Schema* del Codice una disparità di trattamento fra cessazione dell'ufficio per raggiunti limiti di età e cessazione dall'ufficio per scadenza del termine di tempo stabilito.

Nel *II Schema* del Codice, dopo le osservazioni degli Organi di consultazione si giunse in Commissione alla proposta di un unico canone che trattasse congiuntamente dei due casi e attribuendo a essi la medesima normativa (cf *ibid.*, 23 [1991] 263).

<sup>15</sup> Che la vacanza dell'ufficio sia l'effetto della perdita dell'ufficio, lo si desume esplicitamente dal confronto dei canoni 150 § 1 e 183 § 1 del CIC 1917. Nel Codice vigente il significato è implicito.

Ciò significa che nulla muta nella titolarità, nel possesso e nell'esercizio dell'ufficio né oggettivamente né soggettivamente tra la scadenza temporale prevista o il raggiungimento dell'età determinata e l'intimazione scritta da parte dell'autorità competente.

Per fare un esempio.

Il sacerdote che in una diocesi italiana sia stato nominato esplicitamente a parroco di una certa parrocchia per il periodo di nove anni, scaduti i nove anni, computati dalla data della bolla di nomina, permane parroco a ogni effetto di quella parrocchia, finché non riceva dal vescovo diocesano l'intimazione scritta in cui si avverta che il termine è scaduto.

Ne consegue che:

- il parroco non può lasciare di fatto l'ufficio il cui termine sia scaduto, in quanto egli ne è parroco a tutti gli effetti, dovendo assolvere (o meglio: continuare ad assolvere) a tutti i doveri inerenti all'ufficio e potendo godere di tutti i diritti direttamente e indirettamente connessi con l'ufficio di parroco;

- il vescovo diocesano non può provvedere a quell'ufficio, perché non è giuridicamente vacante<sup>16</sup>;

- il parroco non è tenuto ad avvertire il vescovo diocesano della scadenza imminente o oltrepassata;

- il vescovo diocesano non è tenuto a intimare al parroco la cessazione per scadenza del termine di nove anni.

Abbiamo detto che, dopo la scadenza del termine o il raggiungimento dell'età, il titolare dell'ufficio continua nell'ufficio fino alla intimazione, *a tutti gli effetti*. Ciò non è completamente vero poiché una differenza – e rilevante – esiste: egli diventa in realtà titolare dell'ufficio rimovibile *ad nutum*<sup>17</sup>. Nel momento in cui l'autorità compe-

<sup>16</sup> Pertanto si deve riconoscere al titolare dell'ufficio il cui limite di tempo sia già stato raggiunto, ma cui non sia stato ancora intimato, la possibilità di ricorrere contro l'atto o decreto con cui l'autorità competente provveda al medesimo ufficio, nominandone un (altro) titolare: «*Provisio officii de iure non vacantis est ipso iure irrita [...]*» (can. 153 § 1). Potrà chiedere la dichiarazione di invalidità della nomina.

Non preclude tale ricorso l'intimazione che segua eventualmente alla nomina che si impugna. Il titolare con tale intimazione cessa dall'ufficio, ma non per questo viene sanata la nomina eseguita in precedenza: «*[...] nec subsequenti vacatione convalescit*» (can. 153 § 1).

Non preclude tale ricorso neppure la dichiarazione di invalidità della nomina e la riproposizione della stessa nomina dopo la intimazione della scadenza del limite di tempo. Il ricorrente ha infatti il diritto di vedersi comunque riconoscere la titolarità dell'ufficio fino alla intimazione. Dovrà certo dimostrarne l'interesse (economico, morale, spirituale).

Cf al riguardo *una Florentina* (prot. n. 22099/90 C.A.) presso la *Sectio Altera* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

<sup>17</sup> L'espressione «rimovibile *ad nutum*» è imprecisa in quanto l'autorità competente, intervenendo (anche tardivamente) nell'intimare, non rimuove, ma dà effetto alla cessazione dall'ufficio. Si tratta

tente gli vorrà intimare la cessazione del periodo prestabilito o il raggiungimento dell'età, fosse anche dopo mesi o anni dalla reale scadenza temporale del termine o dal reale compimento dell'età, egli cesserà in quel momento dall'ufficio e questo sarà vacante.

Fra i metodi possibili, la scelta operata dal legislatore canonico nel can. 186 ha inteso tutelare nel modo maggiore possibile (ed in questo è riuscita) il bene delle anime, che richiede un ininterrotto e sempre pieno esercizio degli uffici ecclesiastici, soprattutto quelli con cura di anime<sup>18</sup>.

Non è stato previsto nell'ordinamento giuridico canonico il regime della *prorogatio*, intesa come periodo in cui il titolare dell'ufficio ha poteri limitati in quanto è cessato il periodo comunque prestabilito<sup>19</sup>.

Non si è ritenuto sufficiente nel caso il rimando alla normativa sulla vacanza dell'ufficio, sia perché nel caso la vacanza non è facilmente percepita, data la semplice scadenza del termine, facilmente inavvertita, sia perché nel periodo di sede vacante l'ufficio non può essere svolto nella sua pienezza e per limiti posti da singole norme positive e per limiti costituzionali generali (*Sede vacante nihil innovetur*).

La scelta operata dal legislatore canonico nel can. 186 porta però con sé un duplice svantaggio, inteso come possibilità di abuso. Da un lato la pigrizia che può provocare nell'autorità competente a provvedere<sup>20</sup>, essendo comunque salvaguardato il bene pubblico dell'esercizio pieno dell'ufficio anche dopo la scadenza naturale; dall'altro la possibilità che, rimandando artificiosamente la intimazione della cessazione del periodo o del raggiungimento dell'età, crei di fatto una nuova situazione giuridica di uffici *ad nutum* originariamente configurati invece con una certa stabilità.

piuttosto della condizione in cui un titolare di un ufficio lo possiede potendo perderlo *ad nutum* dell'autorità competente.

<sup>18</sup> Non esistendo tale problema ed essendo in contesto diverso, il prescritto del can. 186 non è ripetuto per la cessazione della potestà delegata, che cessa automaticamente «*elapso tempore*» (can. 142 § 1), pur con un'eccezione equitativa per il foro interno (cf can. 142 § 2).

<sup>19</sup> Il permanere nel proprio ufficio, potendosi però occupare soltanto del governo ordinario o degli affari ordinari è sì conosciuto dall'ordinamento canonico, ma per ipotesi molto limitate: cf, per esempio, l'art. 44 §§ 2-3 *Regolamento Generale della Curia Romana* circa gli uffici di Camerlengo, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, Segretario di Dicasteri ed equiparati, nel periodo di sede vacante.

<sup>20</sup> Non essendo *de iure* vacante l'ufficio, l'autorità competente a provvedere non può essere dichiarata nel caso né negligente né impedita (cf can. 155).

## Alcune questioni particolari

### *Intimazione per iscritto*

Per intimazione per iscritto si intende la consegna all'interessato (nel caso, al titolare dell'ufficio), e pertanto pure la recezione da parte del medesimo, del decreto dell'autorità competente, in cui si comunica che è avvenuta la scadenza del termine di tempo definito o il raggiungimento dell'età prestabilita.

È *ad validitatem* il prescritto secondo cui l'intimazione dev'essere per iscritto?

Senz'altro no<sup>21</sup>.

Infatti l'intimazione potrebbe avvenire anche in altre forme, se si verificano le condizioni di cui ai canoni

– 55: «Se vi è una ragione gravissima per cui il testo del decreto non sia consegnato». In questo caso il decreto si ha per intimato se viene letto all'interessato di fronte a un notaio o a due testimoni e viene redatto un verbale di quanto avvenuto, con la firma di tutti i presenti;

– 56: se l'interessato, debitamente convocato a questo scopo, si rifiuta senza giusta causa di comparire a ricevere o a sentir leggere il decreto, oppure, comparso a ricevere o a sentir leggere il decreto, non sottoscrive il relativo verbale. In questo caso il decreto si ha per intimato.

Sarà sì illecito che l'autorità ricorra a queste forme senza che ricorrano le condizioni previste; ma non sarà invalido.

Lo stesso si dica del caso in cui l'autorità possa in altro modo provare che l'intimazione sia comunque avvenuta e il momento, senza però averla intimata per iscritto.

Potrebbe l'intimazione di cui al can. 186 coincidere (essere cioè implicitamente o tacitamente o *ipso facto* contenuta) con un altro provvedimento canonico che concerna la persona titolare dell'ufficio, come, per esempio, la nomina a un (altro) ufficio?

In linea di principio non si riscontrano difficoltà, in quanto il prescritto codiciale non richiede che l'intimazione sia esplicita e costituisca oggetto proprio e unico di un atto dell'autorità competente.

<sup>21</sup> Cf F.J. URRUTIA, *Les normes générales. Commentaire des canons 1-203*, Paris 1994, n. 895, p. 253; V. DE PAOLIS, *Il Libro primo del Codice: Norme generali*, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa. I. Il diritto nella realtà umana e nella vita della Chiesa. Il Libro I del Codice: le Norme generali*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Roma 1988<sup>2</sup>, p. 424.



In concreto però appare procedimento assai pericoloso, poiché non sempre è chiaro quando un provvedimento canonico contenga implicitamente la cessazione dall'ufficio precedentemente detenuto, vista anche la nozione non sempre individuabile chiaramente di incompatibilità fra uffici (cf can. 152).

Per fare un esempio, nessuna difficoltà sorgerebbe se, dopo la scadenza novennale di un parroco, al medesimo il vescovo inviasse la nomina a un'altra parrocchia: in questo provvedimento di provvista sarebbe contenuta implicitamente la comunicazione della cessazione dall'ufficio precedente<sup>22</sup>.

Ma che pensare di un vicario episcopale che, dopo la scadenza del termine di tempo del proprio ufficio, riceva la nomina a parroco? L'assenza di una chiara incompatibilità fra i due uffici renderebbe incerto se è avvenuta o meno l'intimazione di cui al can. 186.

Ogni dubbio è bene che sia risolto inserendo nel provvedimento successivo la menzione della cessazione dall'ufficio, la cui scadenza di tempo è già avvenuta.

L'intimazione non potrà che coincidere o seguire il termine della scadenza del tempo definito o del raggiungimento di un'età prestabilita. Nel caso preceda si deve ritenere come non avvenuta e quindi senza effetto, data la formulazione assoluta del can. 186.

In quale momento l'intimazione avviene per iscritto? Tale questione è importante ai fini della fissazione del momento della vacanza dell'ufficio e perciò della validità della susseguente provvista.

È dovere dell'autorità competente provare quale sia questo momento.

Nel caso in cui la cessazione sia intimata per iscritto, farà fede la data della ricevuta di ritorno della raccomandata con cui essa sarà spedita.

Nel caso in cui sia stata intimata per iscritto nella forma del can. 55 o in un'altra forma simile, ma con verbale valido della intimazione, farà fede la data del verbale stesso.

Nel caso di cui al can. 56, farà fede la data del verbale all'uopo sottoscritto.

<sup>22</sup> Anche questo caso non è esente da incertezze là dove sia invalsa l'interpretazione giuridica secondo cui non siano *de se* incompatibili due uffici parrocchiali. Questa interpretazione è sufficientemente diffusa nel caso di parrocchie vicine di esigue dimensioni.

Non si vede ragione alcuna per cui si debba prescindere da tale procedura nel caso in cui «l'ufficio sia rinnovato», ossia l'ufficio sia conferito di nuovo alla stessa persona che era giunta al termine in ragione della scadenza del termine di tempo definito. La provvista di un ufficio non vacante è invalida, fosse anche la medesima persona titolare a essere investita del medesimo ufficio.

Lo richiede l'assolutezza della formulazione dei canoni, come pure la certezza del diritto e delle posizioni giuridiche soggettive.

Si potrebbe però ritenere, come si è detto sopra, che l'intimazione sia contenuta implicitamente nel decreto di (nuovo) conferimento dell'ufficio, soprattutto se quest'ultimo decreto non ammette equivoci di sorta sulla cessazione in quel momento dall'ufficio e dal conferimento in quel medesimo momento dello stesso ufficio.

### *Autorità competente*

L'autorità cui il canone si riferisce è quella competente a provvedere all'ufficio, anzi a quell'ufficio, qualunque sia il titolo specifico di competenza in quel caso specifico.

Non si tratta pertanto di una comunicazione da parte di un qualsiasi organo, anche sovraordinato (Curia diocesana, cancelliere della Curia diocesana, vicario episcopale, segretario ecc.): si tratta di una comunicazione che crea la vacanza e dev'essere originata da quella medesima autorità che è abilitata poi a provvedere.

Certamente potrebbe comunque darsi il caso che una pluralità di autorità sia nel caso (cumulativamente) competente all'intimazione: se una pluralità di autorità è competente a provvedere (cf vescovo diocesano e vicario generale con mandato speciale); se una persona è delegata dall'autorità competente con delega a provvedere e/o a intimare la cessazione dall'ufficio; se la cessazione e/o la provvista sia atto complesso in cui intervengono più autorità (cf can. 682)<sup>23</sup>.

### *Diritto-dovere all'intimazione*

Per rispondere adeguatamente alla questione è necessario anzitutto distinguere di quale ufficio si tratti.

<sup>23</sup> Cf J.H. PROVOST, *Canon 1984* [ma 184]. *Due Process Against the Loss of a Limited Tenured Office When the Predetermined Time Has Elapsed*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1986*, ed. W.A. Schumacher - J.J. Cuneo, Washington 1986, p. 54.

Nel caso in cui il limite di tempo per l'ufficio sia determinato (legislativamente o amministrativamente) dalla stessa autorità che è competente a provvedere, non si può avanzare da parte del titolare alcun diritto all'intimazione e non si può affermare che esista alcun dovere dell'autorità alla medesima intimazione.

Se, per esempio, il vescovo diocesano, personalmente, nella bolla di nomina o nelle costituzioni sinodali, ponga un termine quinquennale nell'ufficio di vicario parrocchiale, allo scadere del termine non può il medesimo vicario esigere l'intimazione per uscire dalla precarietà del possesso dell'ufficio in cui si trova dopo la scadenza e prima dell'intimazione. L'autorità competente all'intimazione è la stessa che è all'origine della determinazione del tempo definito e perciò non è tenuta.

Nel caso invece in cui il termine di tempo sia definito dal diritto universale o dal diritto particolare promulgato dall'autorità superiore, esiste nel titolare dell'ufficio un diritto tutelato all'intimazione che ponga fine a uno stato in cui egli possiede l'ufficio, ma non nella forma stabile in cui lo richiede l'ordinamento (cf almeno can. 193 § 2), ma *ad nutum*.

Si pensi a un parroco che, nominato in Italia per nove anni, si veda giungere all'undicesimo anno senza che alcuno gli abbia intimato la scadenza novennale: è parroco, continua cioè a esserlo, ma gli è sottratta la stabilità che l'ordinamento richiede e gli attribuisce. Ha diritto a quella stabilità fungendo da parroco. Oppure, e meglio, ha diritto alla cessazione di quello stato comunque anomalo<sup>24</sup>.

L'eventuale ricorso presentato all'autorità competente secondo la normativa propria del sistema canonico di giustizia amministrativa potrà sortire una dichiarazione di illegittimità della mancata intimazione, fino a un'intimazione direttamente posta o dall'autorità superiore a quella competente o dallo stesso Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, adito nelle forme dovute.

<sup>24</sup> Ciò non toglie che vi siano casi "ragionevoli" in cui l'autorità competente tergiversi per un certo tempo e ritardi nell'intimazione.

Ciò può avvenire quando la scadenza del termine di tempo dell'ufficio sia prossima al raggiungimento del limite di età per il medesimo ufficio. Si pensi a un Ufficiale della Curia Romana il cui quinquennio scada vicino al limite del settantacinquesimo anno di età. Non si dà questo per i parroci, per il fatto che il settantacinquesimo anno di età non è e non può essere scadenza di termine temporale per l'ufficio di parroco (cf *l. cit.*).

Ciò può avvenire quando l'autorità competente è prossima a una nomina del titolare dell'ufficio, la cui scadenza temporale sia appena avvenuta.

Nel caso in cui si proceda a nomina *ad tempus*, nel cui spazio di tempo cada il raggiungimento del limite di età, quest'ultimo limite prevale, tanto da essere menzionato nella stessa nomina *ad tempus* (cf *l. cit.*).

### *Rinnovo automatico?*

Alcuni autori hanno supposto che il trascorrere della scadenza di tempo definito senza alcun atto dell'autorità competente potesse comportare il rinnovo automatico del tempo definito e perciò del titolare nell'ufficio.

A volte tale supposizione è stata suffragata dall'esplicito cenno che in alcuni testi normativi si rinviene alla rinnovabilità del termine definito di tempo (cf, per esempio, cann. 492 § 2 e 494 § 2).

Tale supposizione però manca di ogni fondamento sia considerando il can. 186, che rimarrebbe contraddetto e senza ragione, sia considerando il can. 153 § 2, che registra solo una possibilità e non una necessità («*fieri potest*») di una provvista precedente alla scadenza.

Ben diverso è il caso in cui chi ha dal diritto universale potere normativo nella determinazione del tempo definito per un ufficio, stabilisca o un rinnovo automatico o una prorogazione del tempo definito per un tempo definito in modo diverso<sup>25</sup>.

### *Tempo prestabilito: quale?*

Quando il Codice tratta di «*tempus praefinitum*» o di «*tempus determinatum*» si riferisce solo agli uffici conferiti per un numero prestabilito di anni, mesi, giorni oppure intende riferirsi pure a quegli uffici che sono determinati nel tempo da fatti certi, ancorché futuri e non precisamente collocabili in un giorno, mese, anno nel momento del conferimento dell'ufficio?

Da una esegesi comparata dei cann. 153 § 2 e 186, mi pare si possa concludere che la normativa del Codice attiene solo agli uffici il cui tempo sia determinato dal diritto (universale o particolare) e pertanto in modo certo e definito.

<sup>25</sup> È il caso, per esempio, della Conferenza episcopale francese che esplicitamente prevede il regime di prorogazione per la nomina dei parroci *ad tempus* (cf can. 522) e ne spiega la natura: «*Prorogation veut dire prolongement de durée sans obligation de renouvellement pour une durée égale au premier mandat*». Questa norma si distingue dal ritardo nella intimazione del raggiungimento del termine per il fatto che nel periodo della prorogazione l'ufficio del parroco gode di stabilità.

È il caso del decreto della Conferenza episcopale portoghese nello stesso contesto normativo: «*Tal nomeação será renovada automaticamente por um novo sexénio e assim sucessivamente, sempre que o Bispo, para o bem das almas, não determinar expressamente o contrário, pelo menos dois meses antes de se perfezar o prazo*».

### Rapporto fra il can. 153 § 2 e il can. 186

Ci sono due difficoltà principali di coordinamento coerente fra questi due canoni.

La prima attiene alla definizione del momento della vacanza di cui al can. 153 § 2. È infatti da questo momento che ha effetto la provvista effettuata entro sei mesi prima della scadenza di tempo determinato dal diritto.

Ma si tratta del momento della reale scadenza del tempo definito oppure del momento di cui al can. 186, cioè dell'intimazione?

Con un esempio si potrà essere più chiari.

Un sacerdote è stato nominato parroco il 1° gennaio 1990 per nove anni, secondo la possibilità prevista dal decreto della Conferenza episcopale italiana. La scadenza del tempo definito è al 1° gennaio 1999.

Il vescovo diocesano si attiva tre mesi prima (il 1° ottobre 1998) per provvedere alla parrocchia ed emana la bolla di nomina di un nuovo parroco (questa volta nominato a tempo indefinito) in data 22 ottobre 1998.

Quest'ultimo nuovo parroco sarà parroco dal 2 gennaio 1999 (primo giorno di vacanza della parrocchia, prendendo come riferimento la scadenza naturale del termine) oppure dal giorno in cui il vescovo intimerà, a norma del can. 186, la scadenza avvenuta del periodo di nove anni al primo parroco?

A mio avviso la *ratio legis* fa deporre per la prima interpretazione<sup>26</sup>. Nel caso infatti non esiste il pericolo cui intende ovviare il can. 186: l'interruzione nella titolarità e nell'esercizio dell'ufficio.

L'altra attiene all'interpretazione dell'«*hoc tempus*» di cui al can. 153 § 2.

Da parte di alcuni autori si è sostenuta una tesi di questo tenore. Poiché il can. 153 § 2 dà la possibilità di provvedere entro sei mesi prima della scadenza del termine di tempo definito, tale possibilità do-

<sup>26</sup> L'iter stesso della codificazione sembra deporre per questa interpretazione. Il I Schema del Codice, infatti, affermava esplicitamente che tale provvista avrebbe avuto effetto «*expleto hoc tempore*» (cf *Communicationes* 21 [1989] 213). Il mutamento avvenuto nella discussione delle osservazioni pervenute dagli Organi di consultazione («*Probatum textum, mutato [...] "expleto hoc tempore" cum "a die vacationis"*») non intende mutare il significato del canone, ma solo rendere più chiaro che nel caso non si tratta di una mera «*praevia designatio*» della persona all'ufficio, ma «*de provisione quae effectum habet a die vacationis*» (cf *ibid.*, 23 [1991] 251).

È questa medesima interpretazione che soggiace poi al decreto della Conferenza episcopale portoghese, di cui sopra, circa il rinnovo automatico dei parroci nel loro termine definito.

vrebbe valere anche nel caso in cui ci si trovi dopo la scadenza del termine e prima dell'intimazione (è il caso del can. 186). In tal modo la provvista potrebbe sempre precedere l'intimazione, anche ritardata.

Credo che la lettera del can. 153 § 2 che si pone nella previsione dei sei mesi precedenti alla scadenza di *questo* tempo, cioè quello determinato dal diritto, e non quello prolungato *ope canonis* 186, non lasci spazio alla seconda interpretazione.

### A mo' di conclusione

La diffusione di nuovi termini di esercizio degli uffici ecclesiastici deve rendere attenti non solo alla corretta interpretazione sostanziale della novità legislativa, ma anche alla corretta interpretazione formale di una normativa cui non si è a tutt'oggi abituati. Entrambe devono e possono concorrere all'unico vero bene delle anime (*salus animarum*), naturalmente dei fedeli e dei pastori.

G. PAOLO MONTINI  
Via Bollani, 20  
Brescia

